

## Comitato bolognese Scuola e Costituzione

### Comunicato stampa sulle decisioni dell'IC 10 relative al ruolo degli insegnanti di religione cattolica

- La sentenza della Corte Costituzionale n.203/89, ribadita dalle sentenze n. 13/91 e 290/92 afferma che **“Solo con l'Accordo del 18 febbraio 1984 emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta.”**
- L'intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, **il voto espresso dall'insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”**.
- **L'Art. 309 del D.lsvo 297/94 (testo unico) cita sotto la voce - Insegnamento della religione cattolica**
- 1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).  
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.  
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.  
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Queste tre citazioni di legge chiariscono il carattere particolare dell'insegnamento di religione cattolica nel nostro ordinamento e di conseguenza la specificità del ruolo degli insegnanti di tale disciplina.

Tali docenti, per poter svolgere la loro attività, debbono ottenere infatti una specifica idoneità dalla Curia e il loro insegnamento è sottoposto a tale controllo.

Possono svolgere attività didattiche, nei limiti orari dell'accordo del 1984 (Concordato), che coinvolgano solo gli studenti che si avvalgono dell'IRC.

Pertanto è pienamente legittima la posizione del Collegio e della Commissione dell'IC 10, che reputa non opportuna la presenza di tali insegnanti nella Commissione formazione classi, i cui criteri non possono essere condizionati dalla scelta o meno di avvalersi.

E' poi del tutto illegittimo l'utilizzo di tali docenti per supplenza di insegnanti delle altre discipline, la cui frequenza nella scuola elementare e media è obbligatoria e rivolta alla totalità degli alunni.

Lo svolgimento dell'insegnamento di religione cattolica è obbligatorio solo per chi se ne avvale.

L'aumento delle ore di tale attività produrrebbe un evidente danno non solo ai non avvalentisi, ma pure a chi si avvale che vedrebbe ridotto l'orario curricolare delle discipline obbligatorie.

